

2. A far tempo dalla data di efficacia giuridica del conferimento del ramo d'azienda - ai sensi dell'art. 2112 C.C. - il rapporto di lavoro del Personale proveniente dalla Banca conferente prosegue senza soluzione di continuità con la Banca conferitaria, mantenendo il trattamento economico e di carriera vigente, l'inquadramento attribuito ed il riconoscimento dell'anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali nazionali ed aziendali applicabili ai medesimi, salvo quanto previsto dal presente accordo.
3. L'inserimento del Personale conferito nell'organizzazione aziendale di ISPB avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli.
4. In materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti disposizioni di legge, il Personale conferito potrà mantenere l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione.
5. In materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale conferito manterrà fino al 31.12.2010 la copertura sanitaria presso la forma di assistenza integrativa di cui è beneficiario presso la conferente; a far tempo dal 1° gennaio 2011 il personale ceduto sarà destinatario delle previsioni in materia di assistenza sanitaria vigenti presso la società conferitaria per il Personale neoassunto.
6. ISPB continuerà ad assicurare al Personale conferito il mantenimento delle condizioni creditizie agevolate attualmente applicate presso CRF.
7. per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, ISPB subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso CRF fino alla data di efficacia giuridica del conferimento.
8. Il Personale conferito con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di ISPB il contratto part time già in essere alla data del conferimento, alle stesse condizioni pattuite.
9. Nei confronti del Personale conferito sono fatte salve le specificità e i termini espressamente previsti dall'accordo di armonizzazione sottoscritto in CRF il 3.4.2009.
10. le Parti infine, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento del ramo d'Azienda, si danno atto di aver definito e concluso con il presente accordo le relative procedure di Legge e di contratto.



 Mare

 AF

 FABBI

 Giuseppe Gelleri

 Secchia

 FABBI

 W. RIBI

 Gelleri

 P. INCROCIATO

 SINIBI

 Manna

 For

 P. Incrociato

 Gelleri

 V. G.

 U. G.

 Gelleri

 Gelleri